



Tariffario per i servizi di consulenza, perizie e prestazioni professionali degli SPECIALISTI in ACUSTICA

SUONO, RUMORE, Elettroacustica e VIBRAZIONI

Titolo 1 Premesse

Il presente tariffario che ha ambito d'applicazione nei campi del rumore, dell'elettroacustica e delle vibrazioni, ha carattere nazionale e stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari minimi raccomandati, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai tecnici e consulenti **specialisti** in ACUSTICA anche se operanti all'estero, per le prestazioni professionali stragiudiziali.

Le opere degli ACUSTICI sono ormai riconosciute a tutti i livelli istituzionali, amministrativi e gestionali, in una serie di atti normativi regionali e nazionali tra cui vanno ricordate la legge quadro n. 447/95 ed i relativi decreti applicativi, l'istituzione degli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale, il D.Lgs. 626/64 modificato dal D.Lgs. 195/06 (ex 277/91), l'istituzione presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) della nuova professione non regolamentata di "ACUSTICO", in attesa di riconoscimento nell'ambito di proposte di legge per il riordino delle professioni.

L'UE intende dare nuovi indirizzi nell'identificazione della professione emergente dell'acustico tramite una valutazione ed un riconoscimento da parte delle associazioni di categoria, quale l'EuroAcustici, nell'identificare lo "SPECIALISTA" ed il tecnico "CERTIFICATO" in Acustica e riconosciuto in tutta l'Unione Europea.

Il Consiglio Direttivo, considerata la necessità di individuare una formula di valutazione degli onorari relativi a prestazioni professionali non contemplate nella tariffa dell'ordine del professionista, e riguardanti principalmente prestazioni conseguenti a recente legislazione, allo scopo di evitare disparità di trattamento degli onorari nei confronti sia dei professionisti che dei committenti ed al fine, anche, di autodisciplinare la categoria

PREDISPONE gli onorari

"a vacanza e misura o quantità", "a percentuale", "a discrezione", oltre al costo base "noleggio strumenti" da utilizzare per la disposizione in parcella.

1. Si parte dal concetto di transdisciplinarietà dei **tecnici specialisti in acustica** (suono, rumore, vibrazioni, elettroacustica) per cui varie figure professionali concorrono normalmente alla progettazione, agli studi, alle perizie ed alle consulenze.

2. Il professionista sceglie, indica, coordina e/o esegue discrezionalmente le operazioni specialistiche acustiche utilizzando le norme ed i metodi più idonei secondo scienza e coscienza e nel rispetto del Codice Deontologico, del Regolamento EuroAcustici e del proprio Ordine professionale.
3. Con l'entrata in vigore della legge di recepimento del "Decreto Bersani" il corrispettivo delle prestazioni professionali è demandato ad una trattativa fra il committente ed il professionista con l'apertura ad una libera concorrenza.
4. Il professionista acustico non deve applicare tariffe talmente basse da essere insostenibili e/o indecorose: acquisire un incarico solo per "battere la concorrenza" può diventare un boomerang molto pericoloso per lo stesso professionista.
5. Gli onorari sono i minimi professionali raccomandati e stabiliti per ciascuna categoria professionale (ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, chimici, geologi, ecc.).
6. Gli onorari stabiliti dal presente tariffario costituiscono minimi consigliati (deontologicamente inderogabili) per lo specialista acustico.
7. I compensi per incarichi giudiziali sono regolati dalla legge 08/07/1980 n. 319 e dal DPR 30/05/2002 su G.U. n. 182 del 05/08/2002; il perito CTU deve farsi autorizzare dal Magistrato per ogni eventuale costo aggiuntivo, per il noleggio nella strumentazione, l'uso di mezzo proprio o pubblico (treno, aereo, ecc.), per l'assistenza di uno specialista (perizia collegiale), l'impiego di collaboratori e/o di ausiliari e quant'altro ritenuto necessario all'espletamento peritale.
8. Il perito Consulente Tecnico di Parte, CTP, applica la tariffa base non inferiore ai compensi per incarichi giudiziali del Consulente Tecnico d'Ufficio, CTU.
9. Il professionista non deve accettare incarichi nei quali non sia stabilito a priori, nella lettera d'incarico, la natura, l'entità, la durata, il corrispettivo in Euro della prestazione e le modalità di liquidazione della prestazione.
10. Il professionista deve rendere noto nelle condizioni contrattuali, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
11. Il professionista e le parti, per evitare eventuali controversie civili e commerciali, in alternativa alla via giudiziaria, possono manifestare nella redazione del contratto, di voler ricorrere all'arbitrato inserendo la clausola arbitrale.
12. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali, il professionista può chiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.
13. Il professionista, nell'ambito di un contenzioso, non può assumere incarichi dalla controparte se non espressamente richiesto dalle stesse o dal magistrato.
14. Le maggiorazioni non previste come vincolanti dovranno essere espressamente concordate tra le parti.



15. Le condizioni contrattuali fra committente e professionista specialista acustico devono essere stipulate in forma scritta con chiare indicazioni sugli aspetti tecnici, normativi ed economici.
16. Lo specialista iscritto all'EuroAcustici ha diritto all'interruzione settimanale ed al rimborso delle spese di viaggio di andata e di ritorno quando l'incarico professionale viene svolto fuori sede di residenza per tempi maggiori di 15 giorni.
17. Gli onorari per le prestazioni non specificatamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabiliti per analogia.
18. Le prestazioni richieste con **urgenza** comportano sugli onorari in tariffa una maggiorazione non inferiore al 25%.
19. Il professionista all'atto dell'incarico può concordare il pagamento del 30% della parcella.
20. Il professionista può concordare di chiedere al committente il deposito di una somma pari al presumibile ammontare delle spese da anticipare.
21. Durante il corso delle sue prestazioni il professionista ha inoltre diritto al pagamento di congrui acconti in relazione alle spese da incontrare ed alla parte di prestazione professionale da lui eseguita.
22. Durante il corso dei lavori il professionista può altresì concordare il pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90% degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di prestazione professionale già eseguita.
23. Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali maggiorati di 5 punti percentuali, ragguagliati al tasso di mora spettante alle imprese.
24. La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista obbliga comunque il committente a corrispondere l'onorario relativo alla prestazione già eseguita, salvo giusta causa.
25. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
26. Quando un incarico viene affidato a più professionisti, riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, maggiorato del 15 per cento.
27. Le eventuali varianti alla richiesta di prestazioni, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze dell'incarico originario.
28. Al committente spetta di diritto, salvo particolari pattuizioni, una sola copia degli elaborati riferentisi all'incarico commesso.



29. Il professionista deve fornire al committente dati, notizie ed atti implicitamente compresi negli onorari esposti in parcella.
30. Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà intellettuale su lavori originali, su progetti, su applicazioni, o quanto altro rappresenti l'opera dell'acustico, restano sempre riservati a questo ultimo i diritti di autore, conformemente alle leggi.
31. La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenuti in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.
32. E' in facoltà del professionista o del committente richiedere all'EuroAcustici la revisione, la valutazione e la liquidazione della specifica prestazione fatturata.
33. In tal caso dovranno essere presentati tutti quegli elaborati e documenti che il Collegio dei Probiviri dell'EuroAcustici riterrà opportuni, onde poter emettere giudizio in proposito.
34. Il Presidente dell'EuroAcustici comunicherà il risultato della revisione e della liquidazione.
35. All'associazione, per ogni revisione o liquidazione di specifica, è dovuto, oltre le eventuali spese, un contributo dell' 2% sull'onorario liquidato, con un minimo di € 10,00, a carico del richiedente.
36. Nulla è dovuto all'associazione, a cui carico sono anche le eventuali spese, quando la richiesta di revisione o liquidazione è fatta dall'autorità giudiziaria.

Nota: Gli onorari di seguito esposti e aggiornati costituiranno il riferimento a cui dovrà attenersi il Collegio dei Probiviri di EuroAcustici per l'espressione di pareri sugli onorari.

Gli onorari riportati si intendono validi ed aggiornati considerando il valore di indice ISTAT relativo al **dicembre 2004**.

Gli stessi onorari dovranno essere rivalutati mediante coefficiente di aggiornamento con indice ISTAT Nazionale valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'Industria, Commercio, Agricoltura ed Artigianato con la seguente formula:

$$O_r = O_i \times R_{iv}$$

dove:

O_r = Onorario Ricercato; O_i = Onorario Iniziale

R_{iv} = Rapporto tra l'indice del costo della vita aggiornato e costo della vita iniziale

Tali adeguamenti verranno annualmente automaticamente applicati ogni qualvolta l'indice del costo della vita subisca una variazione, rispetto a quello utilizzato per la determinazione della presente tariffa, superiore al 5%, e per scatti multipli di 5,00 €.

RIMBORSI DA ADDIZIONARE AGLI ONORARI

SPESE DI TRASFERIMENTO, VITTO ED ALLOGGIO

Indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie:

- a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio per il tempo passato fuori residenza da lui o dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opere necessarie all'esecuzione del mandato fuori residenza o ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione, di relazione di diciture estere su disegni, progetti, brevetti e simili, spese di cancelleria, di riproduzione disegni, manoscritti eccedenti la prima copia;
- e) le spese per diritti di autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni;
- f) le spese di pedaggio sulle autostrade.

Le spese di viaggio su ferrovie, tranvie, piroscafi, aerei, ecc., vengono rimborsate sulla base delle tariffe di prima classe.

Le spese per percorsi su strada, sia su vettura o automezzi propri, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche (p.es. ACI); le spese per mezzi noleggiati vengono rimborsate a piè di lista (fattura di noleggio).

Per la redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici o verbali relativi all'incarico è dovuto al professionista un compenso minimo di € 25,00=/evento.

Sono da aggiungere imposte, IVA, ritenute d'acconto, ecc.

FORFETTIZZAZIONE DELLE SPESE

Il professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori, ovvero di conglobare tutti i suddetti compensi in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dall'EuroAcustici, in ogni caso entro il predetto limite massimo.



Titolo 2

Tariffa “Base”

Minimo fatturabile per prestazione € 600.00=

Costo base di una Relazione in originale (escluse le ore di compilazione) € 500.00=/cad.
Copia (costo base minimo di ogni copia) € 50.00=/cad.

Spese: rimborso forfetario o totale a piè di lista; imposte, I.V.A e/o ritenuta d’acconto non comprese.

Alla tariffa base si aggiungono i computi secondo le seguenti tariffe minime:

Titolo 3

Tariffario “a vacanza e misura o quantità”, ossia in ragione del tempo ed a misura o del numero di misure

1. Tariffa per ogni specialista acustico

(per giorno di 8 ore con orario 09/13, 14/18 o frazione):

- a. Per ogni ora feriale di lavoro e/o di viaggio (**minimo 4 ore**) € 90.00=/ora
- b. Per ogni ora di lavoro festivo e/o notturno (**minimo 4 ore**) € 120.00=/ora
- c. Per ogni ora di lavoro o viaggio oltre le 8 ore/giorno
in giorni feriali od in orario notturno € 120.00=/ora
- d. Per ogni ora di lavoro o viaggio oltre le 8 ore/giorno
in giorno festivo € 150.00=/ora
- e. Spese di trasferta giornaliera oltre 50 Km dalla sede € 180.00=/ora
- f. Diritto di chiamata per sopralluogo e/o colloquio
fuori dalla sede operativa € 150.00=

2. Tariffa per ogni assistente collaboratore od ausiliario

60% della tariffa dello specialista acustico.

3. Attività di segreteria:

- a. Per ogni ora di lavoro normale (8 ore) in giornata feriale € 50.00=/ora
- b. Per ogni ora di lavoro oltre le 8 ore in giornata feriale od
in orario notturno (lavori d’urgenza) € 70.00=/ora

4. Misure ambientali:

La misura include l’installazione della strumentazione, la sorveglianza, il ricovero dell’attrezzatura, lo scarico e l’analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e/o spettrali.

Misure o Rilievi fonometrici o di vibrazione con fonometri integratori od analizzatori, accelerometri, ecc.:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Per una misura di 24 ore | € 800.00=/punto |
| b. Per una misura di 4 ore | € 500.00=/punto |
| c. Per una misura di 1 ora o frazione | € 300.00=/punto |
| d. Tempi di riverberazione/locale e /punto | € 100.00=/punto |
| e. Misura di intelligibilità STI /punto | € 100.00=/punto |

5. Collaudo requisiti acustici passivi degli edifici, calcolo indici:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a. Calpestio / pavimento | € 850.00=/elemento |
| b. Collaudo fonoisolamento / parete | € 800.00=/parete |
| c. Collaudo facciate | € 1200.00=/punto |

Escluse eventuali opere di sollevamento attrezzatura al piano esterno
Incluso rilievi ed elaborazione dati.

6. Classificazione acustica del territorio comunale (zonizzazione):

Costi indicativi minimi:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Classificazione del territorio per abitante | (minimo € 5000.00=) |
| Compreso un incontro con l'amministrazione,
redazione e stampa della relazione, mappe colorate a norma | |
| b. Colorazione della cartografia in A0 | € 1.00=/abitante |
| c. Incontri con l'amministrazione comunale, (minimo 4 ore) | € 250.00=/foglio |
| d. Rilievi fonometrici: come da tariffa 4. Misure ambientali. | € 90.00=/ora |

7. Docenza, seminari e/o corsi di formazione, informazione /ora € 150.00=/ora

8. Ogni consultazione verbale o telefonica comporta un onorario minimo di € 25,00=/evento.

Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza e misura in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non può esprimersi in voci tabulate o in valore, o alle quali il tempo concorre come elemento precipuo.

In particolare sono da computarsi a vacanza e misura od a discrezione, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a percentuale:

- i rilievi fonometrici e/o vibrometrici;
- i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere acustico e/o vibratorio;
- le competenze per le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili.

Titolo 4

Tariffario “a percentuale”, ossia in ragione del valore dell’opera trattata

1. PROGETTAZIONE:

Elaborati di progetto con specifiche tecniche, disegni di massima, analisi dei costi, risultati acustici garantiti; costo a percentuale sul valore finale dell’opera:

FINO a € 10.000,00=	€ 1.000,00=
Da € 10.001,00= a € 25.000,00=	10%
Da € 25.001,00= fino a € 100.000,00=	8%
Da € 100.001,00= fino a € 250.000,00=	6%
Oltre € 250.001,00=	4%

2. DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI:

**50% dei costi di progettazione per la direzione lavori e
60% per collaudo, salvo il minimo fatturabile.**

1. L'aliquota si applica sul valore globale dell'opera, **RELATIVAMENTE AI SOLI LAVORI DI ACUSTICA**, e non per scaglioni.
2. Sono escluse quelle prestazioni professionali che sono già regolamentate da norme di legge o per le quali é necessaria l'iscrizione ad Ordini Professionali.
3. Quando per l'esecuzione di un'opera delle indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, (dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione), le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera.
4. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera, si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
5. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.
6. Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di questo ultimo.

7. Il professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente, entro il limite del 50% della quota spettante per la direzione dei lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda un impiego personale maggiore del normale.

Titolo 5

Tariffario “a discrezione” ossia concordato o forfetario

CONSIDERAZIONI

1. L'onorario è valutato a Discrezione dall'acustico, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, l'entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del Professionista è un fattore determinante, inoltre sono in particolare quelli interessanti opere di importo inferiore ad euro 500,00 e quelle non compensabili direttamente con i criteri della Percentuale, della Quantità e del Tempo.
2. L'onorario a discrezione viene di norma concordato e sottoscritto quando tutti gli aspetti dell'incarico sono noti fin dall'inizio. Tale forma di compenso é legata a particolari esperienze e competenze il cui valore non é proporzionale al tempo strettamente impiegato per la soluzione del problema specifico. In questi casi l'onorario a discrezione può essere definito anche “a corpo”.
3. Il compenso a Discrezione non dovrebbe essere inferiore a quello computato per Vacazione e si raccomanda comunque un concordato o un disciplinare prezzi preventivo.
4. Le presenti tariffe debbono costituire la base per il calcolo delle parcelle da emettere per prestazioni a Discrezione; inoltre possono essere di integrazione ad altre prestazioni quali quelle a Percentuale, a Quantità e a Vacazione.
5. Il professionista per ovvi motivi di etica professionale, con particolare riguardo al problema della concorrenza sleale tra Colleghi e fra Categorie affini, non deve assumere incarichi al di sotto di tali importi i quali debbono intendersi come minimi raccomandati.
6. Gli importi tariffari a Discrezione minimi esposti costituiranno il riferimento a cui si atterrà il Collegio dei probiviri dell'EuroAcustici nella valutazione degli onorari indicati nelle parcelle ai fini della espressione del parere.

7. Maggiorazioni potranno essere ammesse, secondo quanto previsto dalla tariffa vigente e comunque nel caso di svolgimento d'incarichi professionali complessi, previo accordo stipulato fra le parti; per prestazioni particolari valgono le tariffe del tariffario a Discrezione.
8. I riferimenti alle leggi vigenti nella stesura delle tariffe sono ad ulteriore chiarimento ed integrazione della procedura da adottare.

**ALCUNI ESEMPI DI TARIFFA MINIMA A DISCREZIONE PER
CONSULENTI E TECNICI "SPECIALISTI" IN ACUSTICA:**

1. Perizia e consulenza previsionale per impatto acustico ambientale, minimo € 600,00
2. Perizie e consulenze tecniche specifiche previsionali di acustica applicata, minimo € 600,00
3. Valutazione di impatto acustico ambientale con massimo due rilievi diurni (L_{Aeq} ambientale e residuo), minimo € 600,00
4. Valutazione e taratura di un impianto elettroacustico (D.P.C.M. 16/04/1999, N. 215),
minimo € 250,00 per impianto e/o per pista da ballo o per sala.
5. Valutazione del livello personale di esposizione al rumore $L_{EX,8h}$ (D.Lgs 195/06, ex 277/91),
minimo € 100,00 per ogni rilievo fonometrico e/o per lavoratore.
6. Valutazione del rumore ferroviario (DM Ambiente 16 marzo 1998, DPR 18 novembre 1998) o rumore stradale, con monitoraggio continuo,
minimo € 2500,00 per punto/24 ore.
7. Perizia previsionale di impatto acustico ambientale e/o di emissione ed immissione dal impianto elettroacustico o di esposizione personale al rumore, minimo € 1000,00 -



Titolo 6

Tariffario “noleggio strumentazione”

Il nolo si intende per strumenti con certificati di taratura validi e di assicurazione danni/furto e tutti gli accessori, quali cavi, spinotti, cavalletti, ecc.

Strumentazione	Tariffa €/al giorno o frazione
1. Fonometro integratore classe 1 completo di preamplificatore e microfono	150,00=
2. Filtri in 1/3 di ottave	50,00=
3. Analizzatore in tempo reale monocanale completo di preamplificatore e microfono	250,00=
4. Analizzatore in tempo reale bicanale completo di preamplificatore e microfono	350,00=
5. Calibratore di livello sonoro	50,00=
6. Generatore di rumore, Calibratore di livello delle vibrazioni	100,00=
7. Macchina calpestio	200,00=
8. Accelerometro/asse	50,00=
9. Martello per misure ed analisi strutturali	200,00=
10. Sistema di misura delle vibrazioni sull'uomo HAV, WBV	400,00=
11. Registratore DAT od altro supporto digitale	50,00=
12. Computer PC e/o notebook	200,00=
13. Software per analisi segnale	100,00=
14. Registratore grafico	100,00=
15. Stampante grafica	50,00=

© Il presente tariffario può essere liberamente utilizzato dai consulenti e dai tecnici “SPECIALISTI” IN ACUSTICA solo con espresso riferimento all’Associazione EuroAcustici.

Il presente tariffario annulla ogni precedente ed è suscettibile di variazione come da regolamento EuroAcustici.

Roma, 21 GIUGNO 2007 *Prof. Dr. Mario Mattia, Presidente EuroAcustici*